

Codice A1814B

D.D. 7 dicembre 2023, n. 3032

**Concessione breve di transito in un ramo secondario abbandonato del fiume Po, finalizzato alla coltivazione di pioppeto su area privata, nel Comune di Bozzole (AL). RICHIEDENTE: Azienda Agricola Voia di Maccarini Roberto.**



**ATTO DD 3032/A1814B/2023**

**DEL 07/12/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** Concessione breve di transito in un ramo secondario abbandonato del fiume Po, finalizzato alla coltivazione di pioppeto su area privata, nel Comune di Bozzole (AL).  
**RICHIEDENTE:** Azienda Agricola Voia di Maccarini Roberto.

Con nota prot. n. 47194 del 3/11/2023 l'Azienda Agricola Voia di Maccarini Roberto, con sede in via San Pio V, 4 – 15121 Alessandria p.iva 01045420062, ha presentato istanza per ottenere la concessione breve di transito, in un ramo secondario abbandonato del fiume Po, finalizzato alla coltivazione di pioppeto su area privata nel Comune di Bozzole (AL), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art.5, comma 1, del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R sono state versate le spese di istruttoria pari € 50,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, associato all'accertamento contabile 258/23 sul capitolo 31225.

Questo Settore con nota prot. n. 47394 del 03/11/2023 ha trasmesso all'Agenzia Interregionale per il fiume Po (di seguito "AIPo") – Ufficio Operativo di Casale Monferrato, in qualità di autorità idraulica competente, la documentazione progettuale al fine di ottenere il rilascio di nulla osta ai sensi del R.D. 523/1904.

Atteso che l'AIPo - Ufficio Operativo di Casale Monferrato ha rilasciato nulla osta idraulico PI-CAS-AL-1041 relativo al transito indicato con nota prot. n. 30457 del 20/11/2023, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che, per poter procedere al rilascio della concessione, il richiedente è tenuto al pagamento di € 191,00 a titolo di canone, così comestabilito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018.

Preso atto che l'Azienda Agricola Voia di Maccarini Roberto ha provveduto in data 28/11/2023, al

pagamento, di € 191,00 a titolo di canone a favore della Regione Piemonte – Versamenti pagoPA, associato all'accertamento contabile 255/23 sul capitolo 30555.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. n. 523/1904 ("Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie");
- l'art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- gli artt. Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il regolamento regionale n. 10/R del 16 dicembre 2022 "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004 n. 12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 14";
- la legge regionale 17 dicembre 2018 n. 19 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018".;

#### *determina*

di autorizzare l'Azienda Agricola Voia di Maccarini Roberto con sede in via San Pio V, 4 – 15121 Alessandria p.iva 01045420062, al transito in alveo del fiume Po per coltivazione pioppeto su area privata in Comune di Bozzole (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati cartografici allegati, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel nulla-osta idraulico PI-CAS-AL1041 rilasciato dall'AIPo - Ufficio Operativo di Casale Monferrato con nota prot. n. 30457 del 20/11/2023, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il transito in alveo deve avvenire nel rispetto delle delimitazioni areali risultante dalla cartografia, nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore.

Il transito è autorizzato esclusivamente per i mezzi aziendali ed è a completo rischio del concessionario, verso il quale verranno attribuite ogni forma di responsabilità civile e penale per il riconoscimento e/o il risarcimento di eventuali danni a terzi, o a cose, che potessero derivare

dal"utilizzo della concessione.

Resta a capo del concessionario il ripristino e l'immediata messa in sicurezza per qualsiasi eventuale danno alle sponde fluviali, e/o difese idrauliche, e/o rilevati arginali durante il periodo di transito e chiaramente collegabili ad esso.

Il transito dovrà essere eseguito in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

Il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno, incidente, lesione e/o limitazione di diritti precostituiti che possa derivare a persone e cose per il transito autorizzato ed è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare il piano viabile in caso di danneggiamento.

La Regione Piemonte ed il suo personale sono da ritenersi sollevati ed indenni da qualsiasi controversia, lite, molestia e da ogni richiesta di risarcimento, in qualsiasi momento e da chiunque, in conseguenza all'emissione di questo provvedimento e di tutto ciò che ne consegue.

Durante lo svolgimento delle attività il richiedente è tenuto ad ottemperare ai disposti in materia di sicurezza dei lavoratori occupati nelle attività agro-forestali, ai sensi del d.lgs n. 81/08, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, con l'obbligo di acquisire le informazioni relative all'attivazione delle allerte regionali, dovute ad emergenze idro-meteorologiche stagionali o per eventi di piena ordinari ed eccezionali emessi da ARPA.

La presente concessione si intende accordata nei limiti di competenza di questo Settore con l'obbligo del concessionario dell'acquisizione di ulteriori pareri o autorizzazioni previsti dalla vigente normativa in materia ambientale, paesaggistica, tutela della fauna ittica, ecc..

La presente autorizzazione ha validità di un anno, pena la decadenza della stessa entro il termine sopraindicato.

Alla sua scadenza dovranno essere rimosse le eventuali piste di transito in alveo e nelle aree demaniali ripristinando lo stato dei luoghi.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**

Luisella Sasso

**IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)**  
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PI-CAS-AL-1041%20TRANSITO%20PIOPPI%20MACCARINI%20aa.pdf.p7m

Allegato



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROT. NR. \*

(\*riportato nei metadati DoQui)

Class. 6.10.20.02\_pidr/1001/2023A

Fasc. PI-CAS-AL-1041

Rif. Vs. prot. n. 47194/2022 del 03/11/2023

Casale Monferrato,\*

Alla Regione Piemonte  
Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti

**E, p.c.:**

Comune di Bozzole (AL)

Comando Stazione Carabinieri Forestale di Casale  
Monferrato (AL)

**OGGETTO: (PI-CAS-AL-1041) RICHIESTA NULLA OSTA IDRAULICO PER CONCESSIONE BREVE PER TRANSITO IN ALVEO DEL FIUME PO PER COLTIVAZIONE PIOPPETO SU AREA PRIVATA IN COMUNE DI BOZZOLE (AL).**

**RICHIESTA CONCESSIONE BREVE PER TRANSITO TEMPORANEO**

**DITTA: AZIENDA AGRICOLA VOIA**

**CORSO D'ACQUA: FIUME PO**

**COMUNE: BOZZOLE (AL)**

Con riferimento alla nota sopra indicata inviata da codesto Settore Tecnico Regionale, assunta al protocollo AIPO con n. 28719 del 06/11/2023, con cui veniva trasmessa l'istanza della Azienda Agricola Voia, per il transito temporaneo sul terreno demaniale per l'attraversamento di un ramo secondario del Fiume Po e permettere l'accesso ai terreni agricoli per attività selvicolturale e di controllo del pioppeto nei mappali di proprietà compresi nei Fogli Catastali n. 6 e 7 del Comune di Bozzole (AL),

**VISTI:**

- il T.U. n. 523/1904;
- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) con le Norme di Attuazione (NTA) Legge n. 183/1989;
- la documentazione progettuale allegata all'istanza;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'area ricade interamente nella "Fascia A" della golena fluviale come definita dall'art. 28 comma 1 e soggetta alle disposizioni dell'art. 29 delle NTA del PAI;
- sull'area demaniale, oggetto di istanza, non sono in alcun modo previsti alterazioni dell'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale o edilizio, né la realizzazione di opere e/o interventi in grado di alterare lo stato dei luoghi;
- l'area utilizzata per il transito temporaneo interferisce solo parzialmente con i vincoli e i divieti previsti dalla normativa in vigore e non pregiudica la crescita della vegetazione spontanea;

**per quanto sopra premesso, il transito temporaneo sull'area demaniale, esclusivamente per le attività agroforestali dell'azienda agricola, non altera le condizioni idrauliche e pertanto si ritiene compatibile con**

**l'assetto idraulico del corso d'acqua e si esprime NULLA OSTA IDRAULICO per quanto di competenza e ai soli fini idraulici subordinatamente all'accettazione delle seguenti prescrizioni:**

- 1) il transito temporaneo si intende autorizzato esclusivamente per i mezzi aziendali o per i mezzi agricoli e a completo rischio del Concessionario, verso il quale sono e verranno attribuite ogni forma di responsabilità civile e penale per il riconoscimento e/o risarcimento di eventuali danni a terzi o a cose di terzi o proprie che potessero derivare dall'esercizio della Concessione;
- 2) sull'area è vietata l'asportazione del materiale terroso/ghiaioso demaniale presente in alveo ed il trasporto del materiale inerte fuori dalle aree demaniali e private utilizzate per scopi esclusivamente agroforestali;
- 3) sull'area è vietata la formazione di depositi definitivi e/o temporanei o di discariche provvisorie di materiali di risulta;
- 4) sull'area non possono essere realizzati scarichi provvisori di acque provenienti da impianti agricoli o effettuati prelievi per fini irrigui che possano modificare, anche solo temporaneamente, lo stato dei luoghi.

**Restano in capo al Concessionario, gli obblighi, gli oneri e i costi per:**

- a) l'acquisizione delle informazioni prima e durante l'attivazione delle **"Allerte Regionali"** dovute ad emergenze idro-meteorologiche stagionali o per eventi di piena ordinari ed eccezionali emesse da ARPA Piemonte e, in nessun caso, potranno essere presentate richieste di indennizzo per danni causati da esondazioni, da erosioni spondali o per effetto diretto/indiretto delle opere difesa idraulica esistenti;
- b) l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni richieste da regolamenti e normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia ambientale, paesaggistica, tutela fauna ittica, sicurezza sul lavoro, codice della strada, ecc.;
- c) la messa in sicurezza degli accessi con il posizionamento e mantenimento di adeguata segnalazione di divieto e limitazione del transito;
- d) il ripristino di qualsiasi danno che dovesse venire arrecato alle sponde fluviali e/o difese idrauliche e/o rilevati arginali durante il periodo di validità della Concessione e chiaramente collegabili alle attività di transito, accollandosene i relativi oneri per l'immediata messa in sicurezza e ripristino della funzionalità;
- e) la manutenzione periodica della pista agricola (stabilizzato, guadi, ecc..) ed il ripristino completo delle pertinenze demaniali e del tratto dell'alveo interessate dal transito dei mezzi d'opera alla scadenza della Concessione.

Il Concessionario rinuncia a richiedere e pretendere qualunque indennizzo e/o risarcimento sia nel caso di sospensione del transito che si rendesse necessario per l'espletamento della attività Istituzionali di questa Agenzia nell'esercizio delle funzioni specifiche di Autorità Idraulica, con particolare riferimento ai casi di attivazione del Servizio di Piena, sia per eventuali danni ed incidenti, anche verso terzi, avvenuti sulle aree oggetto del presente nulla osta.

Il Concessionario dovrà dare comunicazione della data di inizio del transito e, dopo il ripristino dei luoghi, della fine delle attività nonché di eventuali interruzioni al fine di consentire l'espletamento delle verifiche di competenza da parte di questa Agenzia.

Questa Agenzia, anche se il transito è temporaneo, si riserva la facoltà di ordinare modifiche o recedere da quanto autorizzato nel caso intervengano variazioni alle attuali condizioni del Fiume Po, o perché l'attività non sia in seguito motivatamente giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua.

La presente autorizzazione si intende accordata nei limiti di competenza che competono all'AIPO e fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne questa Agenzia ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa presentata da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente nulla osta.

La presente autorizzazione viene trasmessa al Settore Tecnico Regionale per il rilascio del disciplinare di concessione breve ai sensi dell'art. 59 della L.R. 44/2000 e agli organi di Polizia in indirizzo per la vigilanza e gli accertamenti di cui al RD n. 2669/1937 art 15 ed art. 220 del RD n. 1775/1933.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Luca FRANZI

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

LF/AA/aa-ab

PROT. NR. \*

(\*riportato nei metadati DoQui)

Class. 6.10.20.02\_pidr/1001/2023A

Fasc. PI-CAS-AL-1041

Rif. Vs. prot. n. 47194/2022 del 03/11/2023

Casale Monferrato,\*

Alla Regione Piemonte  
Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti

**E, p.c.:**

Comune di Bozzole (AL)

Comando Stazione Carabinieri Forestale di Casale  
Monferrato (AL)

**OGGETTO: (PI-CAS-AL-1041) RICHIESTA NULLA OSTA IDRAULICO PER CONCESSIONE BREVE PER TRANSITO IN ALVEO DEL FIUME PO PER COLTIVAZIONE PIOPPETO SU AREA PRIVATA IN COMUNE DI BOZZOLE (AL).**

**RICHIESTA CONCESSIONE BREVE PER TRANSITO TEMPORANEO**

**DITTA: AZIENDA AGRICOLA VOIA**

**CORSO D'ACQUA: FIUME PO**

**COMUNE: BOZZOLE (AL)**

Con riferimento alla nota sopra indicata inviata da codesto Settore Tecnico Regionale, assunta al protocollo AIPO con n. 28719 del 06/11/2023, con cui veniva trasmessa l'istanza della Azienda Agricola Voia, per il transito temporaneo sul terreno demaniale per l'attraversamento di un ramo secondario del Fiume Po e permettere l'accesso ai terreni agricoli per attività selvicolturale e di controllo del pioppeto nei mappali di proprietà compresi nei Fogli Catastali n. 6 e 7 del Comune di Bozzole (AL),

**VISTI:**

- il T.U. n. 523/1904;
- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) con le Norme di Attuazione (NTA) Legge n. 183/1989;
- la documentazione progettuale allegata all'istanza;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'area ricade interamente nella "Fascia A" della golena fluviale come definita dall'art. 28 comma 1 e soggetta alle disposizioni dell'art. 29 delle NTA del PAI;
- sull'area demaniale, oggetto di istanza, non sono in alcun modo previsti alterazioni dell'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale o edilizio, né la realizzazione di opere e/o interventi in grado di alterare lo stato dei luoghi;
- l'area utilizzata per il transito temporaneo interferisce solo parzialmente con i vincoli e i divieti previsti dalla normativa in vigore e non pregiudica la crescita della vegetazione spontanea;

**per quanto sopra premesso, il transito temporaneo sull'area demaniale, esclusivamente per le attività agroforestali dell'azienda agricola, non altera le condizioni idrauliche e pertanto si ritiene compatibile con**

**l'assetto idraulico del corso d'acqua e si esprime NULLA OSTA IDRAULICO per quanto di competenza e ai soli fini idraulici subordinatamente all'accettazione delle seguenti prescrizioni:**

- 1) il transito temporaneo si intende autorizzato esclusivamente per i mezzi aziendali o per i mezzi agricoli e a completo rischio del Concessionario, verso il quale sono e verranno attribuite ogni forma di responsabilità civile e penale per il riconoscimento e/o risarcimento di eventuali danni a terzi o a cose di terzi o proprie che potessero derivare dall'esercizio della Concessione;
- 2) sull'area è vietata l'asportazione del materiale terroso/ghiaioso demaniale presente in alveo ed il trasporto del materiale inerte fuori dalle aree demaniali e private utilizzate per scopi esclusivamente agroforestali;
- 3) sull'area è vietata la formazione di depositi definitivi e/o temporanei o di discariche provvisorie di materiali di risulta;
- 4) sull'area non possono essere realizzati scarichi provvisori di acque provenienti da impianti agricoli o effettuati prelievi per fini irrigui che possano modificare, anche solo temporaneamente, lo stato dei luoghi.

**Restano in capo al Concessionario, gli obblighi, gli oneri e i costi per:**

- a) l'acquisizione delle informazioni prima e durante l'attivazione delle **"Allerte Regionali"** dovute ad emergenze idro-meteorologiche stagionali o per eventi di piena ordinari ed eccezionali emesse da ARPA Piemonte e, in nessun caso, potranno essere presentate richieste di indennizzo per danni causati da esondazioni, da erosioni spondali o per effetto diretto/indiretto delle opere difesa idraulica esistenti;
- b) l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni richieste da regolamenti e normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia ambientale, paesaggistica, tutela fauna ittica, sicurezza sul lavoro, codice della strada, ecc.;
- c) la messa in sicurezza degli accessi con il posizionamento e mantenimento di adeguata segnalazione di divieto e limitazione del transito;
- d) il ripristino di qualsiasi danno che dovesse venire arrecato alle sponde fluviali e/o difese idrauliche e/o rilevati arginali durante il periodo di validità della Concessione e chiaramente collegabili alle attività di transito, accollandosene i relativi oneri per l'immediata messa in sicurezza e ripristino della funzionalità;
- e) la manutenzione periodica della pista agricola (stabilizzato, guadi, ecc..) ed il ripristino completo delle pertinenze demaniali e del tratto dell'alveo interessate dal transito dei mezzi d'opera alla scadenza della Concessione.

Il Concessionario rinuncia a richiedere e pretendere qualunque indennizzo e/o risarcimento sia nel caso di sospensione del transito che si rendesse necessario per l'espletamento della attività Istituzionali di questa Agenzia nell'esercizio delle funzioni specifiche di Autorità Idraulica, con particolare riferimento ai casi di attivazione del Servizio di Piena, sia per eventuali danni ed incidenti, anche verso terzi, avvenuti sulle aree oggetto del presente nulla osta.

Il Concessionario dovrà dare comunicazione della data di inizio del transito e, dopo il ripristino dei luoghi, della fine delle attività nonché di eventuali interruzioni al fine di consentire l'espletamento delle verifiche di competenza da parte di questa Agenzia.

Questa Agenzia, anche se il transito è temporaneo, si riserva la facoltà di ordinare modifiche o recedere da quanto autorizzato nel caso intervengano variazioni alle attuali condizioni del Fiume Po, o perché l'attività non sia in seguito motivatamente giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua.

La presente autorizzazione si intende accordata nei limiti di competenza che competono all'AIPO e fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne questa Agenzia ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa presentata da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente nulla osta.

La presente autorizzazione viene trasmessa al Settore Tecnico Regionale per il rilascio del disciplinare di concessione breve ai sensi dell'art. 59 della L.R. 44/2000 e agli organi di Polizia in indirizzo per la vigilanza e gli accertamenti di cui al RD n. 2669/1937 art 15 ed art. 220 del RD n. 1775/1933.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Luca FRANZI

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

LF/AA/aa-ab